

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 020CSA– RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2016

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e della sig.ra Emanuele Fortunato in attività di Segreteria.

#### **1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO SEGUITO GARA ANCONA/VENEZIA DEL 17.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al calciatore Ivano Baldanzeddu la squalifica di 2 gare effettive per la condotta tenuta nella partita US. Ancona contro Venezia FC..

Il Giudice sportivo così ha motivato la propria decisione “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”.

La società Venezia FC. con atto del 20.09.20165 preannunciava reclamo avverso la decisione.

A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta:

- a) l'erronea valutazione dell'assistente di gara;
- b) l'eccessività della sanzione.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La prima censura si rileva infondata. Dal rapporto arbitrale che, come da consolidato principio, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che al minuto 45 del secondo tempo il calciatore Baldanzeddu è stato espulso su segnalazione di un A.A. “perché a gioco fermo colpiva con una gomitata un avversario”.

La reclamante ha eccepito che si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto in azione di gioco e non a gioco fermo. A sostegno della propria tesi sono stati prodotti dei fermi di immagine e una brevissima immagine televisiva, documenti che non possono essere presi in considerazione.

La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati.

Relativamente alla seconda censura si rileva che, trattandosi di un atto di violenza a gioco fermo, la sanzione inflitta appare essere congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Venezia F.C. di Mestre.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC.IATORE VIVES GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/TORINO 21.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 del 22.9.2016)

Con atto, spedito in data 22.9.2016, il sig. Vives Giuseppe, calciatore della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 22.9.16 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pescara/Torino, disputatasi in data 21.9.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Vives faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Vives; al proposito, si evidenzia l'inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l'art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all'utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell'errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Con riferimento, in particolare, alla frase "*Ma che c..... fanno, questi ci prendono per il c.....*", questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che tali espressioni, quantomeno irrispettose, siano state rivolte all'indirizzo degli Ufficiali di Gara e non possano essere qualificate, come vorrebbe il reclamante, alla stregua di "*un pensiero sull'episodio*"; ne è prova l'uso della terza persona plurale ("*fanno*" e "*questi*") che dimostra, all'evidenza, che tali espressioni erano rivolte agli Ufficiali di Gara, e più in particolare alla decisione assunta dall'arbitro di allontanare dal campo il ricorrente.

Quanto, poi, all'entità delle sanzioni inflitte, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per due giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 appare proporzionata alle due distinte condotte poste in essere nonché alla circostanza aggravante rappresentata dal ruolo di capitano rivesto dal Vives.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vives Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., PROPOSTO DALLA SOC. DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO ZAMPANO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. E ART. 19 PUNTO 4 LETTERA A) C.G.S., SEGUITO GARA GENOA/PESCARA DEL 25.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 46 del 27.9.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti, infliggeva al calciatore Francesco Zampano la squalifica di 2 gare effettive per la condotta tenuta nella partita Delfino Pescara 1936 S.p.A. contro Genoa Cricket and Football club.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: "aver impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra".

La decisione è stata assunta a seguito della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35 n. 1.3 C.G.S..

Avverso la decisione la società Delfino Pescara, con atto del 27.09.2016, preannunciava la proposizione del reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36bis, comma 7 C.G.S..

A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire in data 30.09.2016 i motivi.

La Delfino Pescara ha contestato la decisione del Giudice Sportivo eccependo l'insussistenza del comportamento gravemente antisportivo contestato al calciatore, sotto un duplice profilo:

a) mancanza del requisito della volontarietà e il fallo di mano;

b) mancanza del requisito di aver impedito una rete.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Dalla visione del filmato ufficiale, sulla scorta del quale è stata assunta la decisione da parte del Giudice sportivo, emergono sia la volontarietà del fallo di mano, che la mancata realizzazione della rete a seguito dello stesso.

La documentazione allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede, perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 18 ottobre 2016**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio